

FONDAZIONE VILLA GHIGI

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(c.d. WHISTLEBLOWING)
E PER LA TUTELA DELL'AUTORE DI
SEGNALAZIONI (c.d. WHISTLEBLOWER)**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/12/2021

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) <ANAC>, l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) <Art. 54 bis>, l'articolo 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, come modificato dall'articolo 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- c) <comportamenti ritorsivi>, qualsiasi misura discriminatoria, atto od omissione, posto in essere nei confronti del segnalante a causa della segnalazione effettuata e che gli rechi danno;
- d) <D. Lgs. 196/2003>, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- e) <FONDAZIONE>, la Fondazione Villa Ghigi;
- f) <illeciti>, gli illeciti penali, civili e amministrativi, le irregolarità nella gestione o nell'organizzazione della FONDAZIONE e, comunque, ogni comportamento improprio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza del lavoro;
- g) <RPCT>, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) <sito istituzionale>, il sito internet della FONDAZIONE raggiungibile all'indirizzo: <http://www.fondazionevillaghigi.it>;
- i) <sede della FONDAZIONE>, via San Mamolo n. 105 - 40136 Bologna;
- j) <stakeholder>, il soggetto portatore di interessi nei confronti della FONDAZIONE, ossia chi possa direttamente e/o indirettamente godere di benefici o subire danni dalla attività della stessa;
- k) <whistleblower>, colui che in qualità di dipendente della FONDAZIONE o in qualità di lavoratore o collaboratore di imprese che forniscono beni e/o servizi e/o che realizzano

opere a favore della stessa effettua segnalazioni di illeciti nell'interesse dell'integrità della FONDAZIONE o ne denuncia la commissione all'ANAC o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

ART. 2 – Scopo

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire le segnalazioni di illeciti, nell'interesse dell'integrità della FONDAZIONE, da parte dei dipendenti e degli altri soggetti di cui all'art. 54 bis, comma 2, D. Lgs. 165/2001, ed è volto a disciplinare:
 - i) la gestione delle segnalazioni trasmesse al RPCT della FONDAZIONE;
 - ii) la tutela del segnalante.

ART. 3 – Le tutele riconosciute al segnalante

1. Al segnalante sono riconosciute le seguenti tutele:
 - tutela della riservatezza;
 - tutela da misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate a causa della segnalazione effettuata;
 - esclusione dalla responsabilità nel caso in cui sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale oppure violi l'obbligo di fedeltà.

ART. 4 – La tutela della riservatezza

1. È dovere della FONDAZIONE garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
2. Ai fini di cui al comma precedente:
 - è vietato rivelare il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, il cui disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione dello stesso;
 - la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33;
 - il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ferma la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 5 – La tutela da misure ritorsive o discriminatorie

1. Il soggetto che effettua segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
2. L'adozione di misure ritorsive o discriminatorie deve essere comunicata all'ANAC, dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.
3. Gli atti ritorsivi o discriminatori sono nulli.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi ritorsive le seguenti misure:
 - proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
 - irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
 - graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
 - pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
 - mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
 - revoca ingiustificata di incarichi;
 - ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione degli stessi ad altro soggetto;
 - reiterato ingiustificato rigetto di richieste (es. ferie, congedi, ecc.);
 - mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto;
 - ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento di contratto d'appalto in essere.

ART. 6 – La giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto

1. In presenza delle condizioni di cui al successivo comma 2, le rivelazioni effettuate dal segnalante sono qualificate come "giusta causa" ed escludono pertanto:
 - l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), di "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.) e di "rivelazione di segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.);
 - la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 devono sussistere le seguenti condizioni:
 - la segnalazione o la denuncia devono essere effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54 D. Lgs. 165/2001;
 - il segnalante deve agire al fine di perseguire l'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche o private nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni;

- il segnalante non deve essere venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- le notizie o i documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

ART. 7 – Cessazione delle tutele riconosciute al segnalante

1. Le tutele riconosciute al segnalante dall'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso:
 - la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla segnalazione;
 - la responsabilità civile per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

PARTE II

LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ART. 8 – Ambito soggettivo

1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni di illeciti effettuate da:
 - i dipendenti della FONDAZIONE;
 - i lavoratori e i collaboratori delle imprese che forniscono beni e/o servizi e/o che realizzano opere a favore della FONDAZIONE.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma 1;
 - le segnalazioni anonime, e cioè quelle effettuate da soggetto che non fornisce le proprie generalità.

ART. 9 – Oggetto delle segnalazioni

1. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse dell'integrità della FONDAZIONE e possono riguardare comportamenti contrari alla legge, al Codice etico e di comportamento, al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ai regolamenti e alle procedure

operative adottate dalla FONDAZIONE ovvero azioni od omissioni suscettibili di arrecare danno al buon andamento della FONDAZIONE, al suo patrimonio, alla sua immagine e a tutti i suoi stakeholder.

2. Le segnalazioni devono riguardare situazioni, fatti, atti, omissioni e circostanze di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con la FONDAZIONE o in occasione e a causa di tale rapporto di lavoro o in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione con le imprese che forniscono beni e servizi o realizzano opere a favore della FONDAZIONE e in occasione o a causa di tale rapporto di lavoro o collaborazione.
3. Possono essere oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora verificatesi ma ragionevolmente prevedibili sulla base di elementi precisi e concordanti.
4. Ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti che intende denunciare e/o della identità dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che ne sia ragionevolmente convinto.
5. Le segnalazioni non debbono avere ad oggetto notizie che il segnalante sappia essere false o, comunque, prive di fondamento o fondate su meri sospetti o "voci di corridoio".
6. Lamentele di carattere personale, quali contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowing, salvo che le stesse siano collegabili a violazioni sintomatiche di un malfunzionamento della FONDAZIONE.

ART. 10 – Contenuto delle segnalazioni

1. La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della FONDAZIONE o nell'ambito dell'impresa che fornisce beni e servizi o realizza opere a favore della FONDAZIONE o in occasione o a causa di tale rapporto di lavoro o collaborazione, e i recapiti a cui indirizzare eventuali comunicazioni;
 - b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
 - d) le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
 - e) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- g) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- i) copia di un documento di identità in corso di validità del segnalante.

ART. 11 – Destinatario e modalità di presentazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni devono essere indirizzate al RPCT, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale della FONDAZIONE, sezione "Amministrazione trasparente" – "Altri contenuti: segnalazioni di illeciti". In ogni caso, le segnalazioni devono contenere gli elementi essenziali indicati nel modulo di cui sopra.
2. Qualora riguardino il RPCT, le segnalazioni debbono essere inviate direttamente all'ANAC.
3. Resta sempre salva la facoltà del segnalante di rivolgersi direttamente all'ANAC ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.
4. Qualora si trovi in posizione di conflitto di interessi, il RPCT deve segnalarlo immediatamente al Presidente della FONDAZIONE, il quale convocherà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso.
5. Le segnalazioni possono essere presentate:
 - a mezzo raccomandata a/r, inserendo all'interno di una busta chiusa grande la segnalazione, i relativi allegati e una busta chiusa piccola contenente il nominativo del segnalante, le altre informazioni di cui al precedente articolo 10 lettera a) e fotocopia di documento di identità in corso di validità. La busta chiusa grande deve essere indirizzata al RPCT presso la sede della FONDAZIONE e deve essere contrassegnata con la dicitura "riservata personale – segnalazione whistleblowing";
 - a mezzo della apposita piattaforma messa a disposizione dall'ANAC al link [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Segnalazione Whisteblowing](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhisteblowing).
6. Le segnalazioni ricevute da soggetto diverso dal RPCT devono essere tempestivamente inoltrate a quest'ultimo.

ART. 12 – Il ruolo del RPCT

1. Il RPCT è il soggetto legittimato a ricevere e prendere in carico le segnalazioni ed è tenuto a porre in essere gli atti necessari per una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.
2. Nell'ambito della FONDAZIONE, il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.
3. Nello svolgimento delle attività di sua competenza, il RPCT potrà avvalersi dei collaboratori facenti parte della "struttura di supporto del RPCT", così come individuati nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.
4. In via preliminare, compete al RPCT valutare la sussistenza dei requisiti contenuti nel primo comma dell'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 ai fini del riconoscimento al segnalante delle tutele ivi previste. A tale fine, il RPCT valuta la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) manifesta insussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;
 - b) manifesta mancanza di interesse all'integrità della FONDAZIONE;
 - c) manifesta incompetenza della FONDAZIONE sulle questioni segnalate;
 - d) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - e) accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - f) produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione.
5. Ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi.
6. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:
 - chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
 - acquisire atti e/o documenti da altri uffici della FONDAZIONE e/o avvalersi del loro supporto;
7. acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.
8. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.

9. Qualora, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:
 - comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
 - adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.
10. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla FONDAZIONE e oggetto di segnalazione.
11. L'attività svolta deve essere verbalizzata.
12. Il RPCT deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi.
13. Il procedimento affidato al RPCT deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo adeguato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione. Laddove necessario, il RPCT può presentare al Consiglio di Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione ad estendere il termine di cui sopra.
14. Gli esiti dell'attività istruttoria svolta dal RPCT sono conservati presso la sede della FONDAZIONE per un periodo di 10 (dieci) anni.

PARTE III

TUTELA DEL SEGNALANTE (c.d. whistleblower)

ART. 13 – Divieto di discriminazione

1. I dipendenti o gli altri soggetti di cui al precedente articolo 8, comma 1, che, nell'interesse dell'integrità della FONDAZIONE, segnalano al RPCT o all'ANAC, ovvero denunciano all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle loro condizioni di lavoro, in conseguenza della segnalazione o della denuncia come sopra effettuata.
2. L'adozione nei confronti del segnalante di misure ritenute ritorsive, così come descritte nel precedente comma 1, è comunicata all'ANAC dal segnalante stesso o dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il segnalante informa altresì dell'avvenuta adozione di misure ritenute ritorsive il RPCT che, a sua volta, valutatane la fondatezza e la gravità, le segnala al Presidente affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare lo status quo ante e ad eliminare gli effetti negativi generatisi, nonché la sussistenza di eventuali profili disciplinari in capo all'autore delle condotte di cui sopra ed assuma le conseguenti determinazioni.
4. Resta salva la facoltà del segnalante di agire a propria tutela in tutte le sedi competenti.

ART. 14 – Obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo che nei casi di cui all'art. 54 bis, comma 3, D. Lgs. 165/2001.
2. Il RPCT, i collaboratori facenti parte della "struttura di supporto del RPCT" e ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nella gestione del procedimento in oggetto sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante.
3. La violazione dell'obbligo di cui al precedente comma 2 è fonte di responsabilità disciplinare.
4. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33.
5. Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ferma la possibilità di esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 15 – Responsabilità del segnalante

1. Le tutele previste dal presente Regolamento a favore del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso:
 - la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla segnalazione;
 - la responsabilità civile per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.
2. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta dal RPCT, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche o al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, il RPCT segnala gli esiti dell'attività svolta al Presidente per le conseguenti determinazioni, anche di carattere disciplinare.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – Diffusione, informazione, formazione e sensibilizzazione

1. La FONDAZIONE darà diffusione al presente Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti: segnalazioni di illeciti” e una comunicazione interna a tutto il personale.
2. In accordo con quanto previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la FONDAZIONE darà corso a periodiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale.
3. La FONDAZIONE adotterà ogni più opportuna iniziativa volta a portare il presente Regolamento a conoscenza delle imprese che forniscono beni e servizi o realizzano opere a favore della FONDAZIONE affinché lo rendano noto ai loro dipendenti e collaboratori.

ART. 17 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui alla L. 179/2017, all’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 e alle “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”, adottate da ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021.

ART. 18 – Approvazione e pubblicità del Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE con delibera in data 14 dicembre 2021, con vigore dal giorno successivo, e verrà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 16, comma 1, a cura del Presidente.
2. Le successive modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE, ovvero nella diversa data indicata nella delibera di approvazione, e verranno pubblicate sul sito istituzionale della FONDAZIONE, in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 16, comma 1, a cura del Presidente.